

Alla cortese attenzione dell'Egregio Signor Sindaco di ....., Dottor .....

Il sottoscritto ....., residente in ....., in Via ....., con la presente, intende segnalare alla S.V.I. una questione in ordine alla quale non si è mai avuta risposta soddisfacente.

Pertanto, attesa la persistenza del problema, il sottoscritto, fiducioso in un Suo intervento, rivolge istanza affinché la questione sia affrontata ed investigata. Dal mese di ....., la città di ..... è sorvolata quasi ogni giorno da aeroplani che, presumibilmente, attraverso appositi dispositivi erogatori e/o additivi aggiunti al carburante (es: STADIS 450), rilasciano sostanze chimiche da ritenersi nocive per l'ambiente e per le persone. Atteso che, da analisi e studi condotti negli Stati Uniti d'America, in Canada ed in Italia (analisi di acqua piovana, piante e terreno), tra le sostanze chimiche rilasciate figurano il ferro, il cesio, l'alluminio, il bario, il torio, il titanio, il litio etc., tutti elementi dannosi nonché agenti patogeni; atteso che gli onorevoli Ruzzante, Sandi, Brandolini hanno già presentato alcune interrogazioni parlamentari ai Ministri della Difesa, della Salute, delle Infrastrutture in merito, ottenendo, però, solo risposte evasive ed imprecise; considerato che in data 30 maggio 2006, i Consiglieri regionali della Sardegna Davoli, Uras, Pisu, hanno inoltrato un'interrogazione al Presidente della Regione ed alla Giunta, in ordine al problema su accennato; rammentato l'ordine del giorno approvato dal Comune di Cesena in data 2 aprile 2009 (1); atteso il danno comunque cagionato al turismo ed altre attività produttive dalle nuvole e nebbie artificiali che si formano in seguito al passaggio dei velivoli, danno consistente in una diminuzione dell'irraggiamento solare, anche prescindendo dagli altri effetti nocivi dei composti chimici e degli agenti biologici dispersi nell'atmosfera; accertata la differenza tra normali e, per lo più innocue e rarissime, scie di condensazione e le scie chimiche, come appurato da qualificati scienziati e ricercatori; atteso che le "scie chimiche" (*chemical trails*) compaiono in un documento ufficiale, ossia lo *Space preservation act* del 2001 (H. R. 2977) tra le armi non comuni (2); ricordato che le scie chimiche sono state studiate ed individuate come problema obiettivo e scientifico e come causa o concausa di numerose patologie da insigni scienziati italiani e stranieri, quali il biologo Michael Castle, la scienziata Rosalie Bertell, l'ingegnere Clifford Carnicom, l'ingegnere Thomas Bearden, la tossicologa Hildegard Staninger, la dottoressa Gwen Scott, tutti statunitensi, il biologo Giorgio Pattera, il fisico Corrado Penna, l'ex militare francese Marc Filterman etc.; rammentata la preoccupazione circa l'uso di armi esotiche correlabili alle scie chimiche ed a H.A.A.R.P., viva apprensione espressa dal Generale Fabio Mini; considerate le precise responsabilità del Primo cittadino, in ordine alla normativa vigente, si chiede quanto segue:

che la S.V.I. si adoperi con tutte le accortezze del caso, affinché fornisca precise e circostanziate notizie in relazione al problema di cui sopra, anche producendo e divulgando i risultati di analisi chimiche ed analisi spettroscopiche volte ad individuare la presenza di metalli pesanti ed altri inquinanti, analisi di campioni dell'acqua, del terreno e dell'aria, per rilevare la presenza degli elementi in oggetto in misura superiore ai valori consentiti dalla legge; onde, per mezzo di tutti gli strumenti giuridici di cui dispone, si adoperi, qualora sia accertata la presenza di sostanze nocive, a denunciare con tempestività all'autorità giudiziaria competente il problema, in ossequio alle norme sull'obbligatorietà dell'azione penale.

Si fa presente che, trascorso il tempo di 30 giorni (vedi articolo 328 del Codice penale), la S.V.I. potrebbe incorrere in uno o più dei reati, di cui agli articoli 40, secondo comma, 328 e 361 del Codice penale:

*Art. 40 Rapporto di causalità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.*

*Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.*

*Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

*Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.*

*Art. 361 Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*

*Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila ad un milione.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.*

*Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.*

In attesa dell'obbligatorio riscontro nei termini di legge, si porgono gli ossequi.

Si allega la seguente documentazione:

DVD esplicativo.

....., li

Firma

.....

- (1) Il documento, a firma del Capogruppo del Partito Democratico, Maurizio Mancini, impegna "Il Sindaco e la Giunta Comunale a farsi interpreti della diffusa esigenza, da parte della comunità locale, a ricevere le auspiccate rassicurazioni sulla tutela della loro salute da parte del Presidente della Repubblica, dei Ministri della Salute, della Difesa e dell'Ambiente, mediante l'inoltro del presente documento alle summenzionate autorità. Il Sindaco ad inviare il presente Ordine del Giorno a tutti i Comuni della Provincia, invitandoli ad assumere un'analogha iniziativa al fine di garantire sull'intero territorio la dovuta e condivisa informazione."
- (2) Si ricordi anche la proposta di legge presentata dal biologo statunitense Michael Castle *Unified atmospheric preservation act of 2003* (U.A.P.A. 3), con cui si chiede al Congresso degli Stati Uniti di bandire le operazioni di aerosol.